

TRIBUNALE DI TRANI

Sezione Fallimentare

Memoria integrativa al

“Ricorso per il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore”

Revisione della Proposta

(ex art. 67 e ss. D.Lgs. 14/19 e succ. mod.)

Nell'interesse dei Sigg.ri [REDACTED] [REDACTED] nato a [REDACTED]
[REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] nata a [REDACTED]
coniugi, entrambi residenti in Canosa di Puglia (BT) alla via [REDACTED] rappresentati, assistiti e
domiciliati, giusta procura depositata in atti, dall'Avv. Antonio Destino (DSTNTN73D28B619J) del Foro
di Trani, con studio in Canosa di Puglia (BT), Via Fratelli Bandiera, 3 con i seguenti recapiti pec:
avvdestino@legalmail.it fax 0883893085 che si indicano per le comunicazioni di legge ai fini e per gli
effetti degli artt. 133, 134 e 136 co. 3 C.P.C e art. 176 c.p.c..

Premessa

- I ricorrenti risultano qualificabili come Consumatore ai sensi dell'art. 2 comma A lettera E) del d.Lgs n.14/2019 ed s.m.i. che definisce il “Consumatore” come: *“la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali;”*, con la conseguenza che la qualifica deve rivelarsi dalle specificità dei contratti effettivamente conclusi, ovvero che le obbligazioni assunte devono essere estranee e non riferibili ad attività di impresa o professionali;
- risultano versare in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera c) della citata legge in quanto si trova *“in uno stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione*

Avv. ANTONIO DESTINO

giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”;

- non sono soggetti a procedure concorsuali;
- non hanno utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione);
- non hanno subito per cause a lei imputabili provvedimenti di impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del Consumatore.

A seguito del deposito dell'istanza veniva nominato l'Avv. Nicola Di Pinto, del Foro di Trani, quale Professionista incaricato per svolgere le funzioni di Gestore della Crisi;

- durante gli incontri è stata consegnata al Gestore nominato tutta la documentazione utile ad illustrare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei ricorrenti;
- in data 16.09.2022 il professionista Gestore depositava la Relazione Particolareggiata allegata al presente ricorso.

Indicazione delle cause del sovraindebitamento e la diligenza utilizzata dal debitore

Dall'esame della documentazione in atti e dalle precisazioni esposte emerge, in maniera incontrovertibile, l'insorgenza della situazione di difficoltà economico – finanziaria e della più generale condizione di crisi che, a partire dal 2008, ha interessato tutti i mercati finanziari.

La debitoria in questione è per l'85% circa rappresentata dal mutuo ipotecario contratto con il Banco di Napoli nel dicembre 2008, successivamente decaduto, il cui credito è stato ceduto a Penelope SPV srl.

Il 5% circa è rappresentato da un prestito chirografario accordato a tutela del mutuo stesso e per la restante parte, da imposte e tasse non pagate nonché da debiti di procedura prededucibili.

Come si evince dalla documentazione in atti, le rate di mutuo sono state regolarmente pagate sino ad Agosto 2009 dal sig. ██████████ poi è intervenuta la copertura assicurativa Eurizon Tutela fino al novembre 2010 .

Lo stato di sovraindebitamento è riconducibile alla crisi lavorativa sofferta dal sig. ██████████ ██████████ ██████████ il quale a far data dal 01.08.2009 e fino al 07.03.2018 non ha più avuto una occupazione stabile (la sig.ra ██████████ è sempre stata casalinga) come si evince dall'estratto contributivo INPS (si veda all. n.35)

Avv. ANTONIO DESTINO

Va precisato che gli effetti della perdita del reddito da lavoro hanno manifestato le loro conseguenze quando hanno perso efficacia le previste operazioni possibili a tutela del mutuo: dalla documentazione messa a disposizione dello scrivente, risultano infatti completamente utilizzate per n. 11 mensilità (da febbraio 2011 a dicembre 2011) le sospensioni previste dal contratto di mutuo nonché la copertura assicurativa stipulata contestualmente al mutuo stesso ed a copertura dello stesso.

A far data dal 07.03.2018 il sig. ████████ ha nuovamente ottenuto un posto di lavoro stabile a tempo indeterminato come bracciante agricolo presso l'azienda "██████████ srl" di Canosa di Puglia.

L'analisi condotta conferma sostanzialmente il reddito medio mensile dichiarato dai ricorrenti nella proposta di Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore.

DILIGENZA IMPIEGATA DAL CONSUMATORE NELL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI – VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO DA PARTE DEL FINANZIATORE

Al fine di valutare la diligenza impiegata dal Consumatore nell'assumere volontariamente le proprie obbligazioni, è stato riscontrato che il mutuo ipotecario contratto con il Banco di Napoli e poi cartolarizzato e ceduto alla Penelope SPV srl, deriva da un impegno contrattuale assunto nel 2008, periodo in cui evidentemente l'istituto di credito ha valutato il merito creditizio dei coniugi ████████ e ████████ ritenendo i redditi prodotti dal nucleo familiare, idonei a garantire il puntuale pagamento delle rate di mutuo.

Dall'analisi condotta dall'Gestore della crisi e mediante l'accesso alle banche dati pubbliche, è emerso chiaramente che i coniugi ████████ – ████████ non hanno colposamente determinato il proprio sovraindebitamento facendo ricorso, ad esempio, a prestiti personali con istituti di credito e/o società finanziarie per il soddisfacimento di bisogni di consumo non proporzionati alle proprie capacità finanziarie.

A parere dello scrivente, altro indicatore della diligenza dei ricorrenti nell'assumere obbligazioni è l'assenza di protesti (si veda all. n. 29 a e b).

L'unico debito dei ricorrenti (fatta eccezione per morosità di entità modestissima per omesso pagamento di tributi comunali, tasse automobilistiche e per un rapporto bancario in sofferenza legato al mutuo

AVV. ANTONIO DESTINO

fondario) è, stato, infatti contratto per un investimento di lunga durata rappresentato dall'acquisto dell'abitazione principale.

In merito alla valutazione del merito creditizio di cui all'art. 68 comma 3 del D. Lgs 14/2019 ed s.m.i., vi è da segnalare quanto segue:

il mutuo è stato sottoscritto a dicembre 2008 con Banco di Napoli, in tale data, per ragioni oggettive, sebbene non fosse ancora cristallizzata la situazione reddituale del Sig. [REDACTED] era possibile ipotizzare la percezione di un reddito di circa € 21.100,00 (come da estratto contributivo INPS all. n. 35).

Partendo da tale previsione reddituale, con l'ausilio dei citati calcolatori e secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia, è stato possibile determinare sia l'importo mensile relativo al reddito netto che la quota di reddito disponibile ai fini della valutazione del merito creditizio. (All. 36 e 37)

L'esito è negativo, sebbene il limite sia individuato in circa € 106.000,00 concedibili a fronte dei 110.000,00 accordati.

INESISTENZA DI ATTI IN FRODE AI CREDITORI

Dall'analisi della documentazione in atti e dalla consultazione delle banche dati pubbliche non sono emersi atti in frode ai creditori, intesi quali atti di disposizione del patrimonio scientemente posti in essere dai debitori per sottrarre il proprio patrimonio alla funzione di garanzia dei creditori stabilita dall'art. 2740 del codice civile.

La verifica complessiva della situazione reddituale degli istanti porta ad escludere, dunque, che nell'assunzione di tale onere economico vi sia stata negligenza da parte dei debitori, dovendosi rilevare che la situazione di difficoltà sia insorta in quanto l'importo della rata non è stato più sostenibile con la perdita del lavoro del ricorrente.

Ad ulteriore conferma della meritevolezza degli istanti e della mancata responsabilità per la situazione di sovraindebitamento attualmente esistente, occorre rilevare che non vi è ulteriore pendenza per finanziamenti o prestiti personali contratti dagli istanti.

Avv. ANTONIO DESTINO

ATTI DI DISPOSIZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI 5 ANNI E SOLVIBILITA' DEI RICORRENTI NEGLI ULTIMI 5 ANNI

Per l'ultimo quinquennio, come risulta dall'ispezione ipotecaria generale sui debitori (all. n. 30 a e b), non risultano atti di disposizione.

In ambito tributario non vi sono contenziosi pendenti.

Circa la solvibilità dei ricorrenti si evidenzia che dalla visura protesti, estratta dal Registro delle Imprese della CCIAA e da COMAS srl in data 15.09.2022 (all n. 29 a e b), non risultano protesti.

Dai documenti in atti, emerge il mancato pagamento, (al netto dell'intervento dell'assicurazione e delle sospensioni) a decorrere dal settembre 2009, delle rate mensili del mutuo ipotecario contratto con il coniuge.

Da tale morosità deriva l'atto di precetto notificato dal creditore ipotecario cessionario del credito Penelope SPV srl, seguito poi dal pignoramento immobiliare e dall'azione esecutiva rubricata al n. 207/2019 R.G. Es.Imm. Trib. di Trani tuttora sospesa.

Parimenti, si evidenzia l'esistenza di un rapporto bancario in sofferenza cointestato tra i ricorrenti di importo pari ad € 10.578,00 non assistito da alcuna garanzia e/o privilegio.

Per quanto concerne, invece, le movimentazioni dei libretti di risparmio postale nominativi:

- il n. 000021715720, acceso presumibilmente in data 12.01.2009 evidenzia un saldo attivo al 14.01.2014 di €7,30 ed al 27.04.2022 di € 7,28 ; nessun'altra movimentazione (All. n.33);
- il n. 000029341188, acceso presumibilmente ad Agosto 2018, evidenzia un saldo attivo di €2.382,22 alla data del 27.04.2022 (All. n.34).

Situazione debitoria

I ricorrenti presentano una situazione debitoria così determinata:

Tipologia	Origine	Importo
Debiti prededucibili		
Compenso OCC	Importo concordato	€ 6.833,57
Onorario per il procuratore della parte istante	Importo concordato	€ 6.604,00

Avv. ANTONIO DESTINO

Fondo spese di procedura	Importo stimato	€ 500,00
Totale parziale deb.		€ 13.937,57
Prededucibili		
Debiti privilegiati		
Mutuo ipotecario Penelope SPV srl e spese legali	Da comunicazione del creditore	€ 171.782,25
Tari Comune di Canosa di Puglia	Da comunicazione del Comune	€ 842,00
Tasse concessioni governative e canoni in Privilegio Grado 7 artt. 2758 e 2749 c.c. n. 7 art. 2778 c.c.	Da ruolo Agenzia Entrate riscossione	€ 261,97
Tasse automobilistiche con sanzioni ed interessi in Privilegio Grado 20 art. 2752 c.c. u.c. e n. 20 art. 2778 c.c. € 1.311,42	Da ruolo Agenzia Entrate riscossione	€ 1.311,42
Imposte, interessi di mora oneri e diritti di riscossione	Da ruolo Ag. Entrate Riscossione	€ 209,90
Debito erariale	Da dichiarazione direzione Ag. Delle Entrate prov. Bat	€ 272,92
Totale parziale deb. Privilegiati		€ 174.680,46
Debiti chirografari		
Rapporti bancari in sofferenza Organa SPV srl (già Intesa San Paolo SpA)	Da banca dati Centrale Rischi Banca d'Italia	€ 10.578,00
Aggi, interessi di mora, diritti di notifica, oneri di riscossione	Da ruolo Agenzia Entrate riscossione	€ 516,00
Totale parziale deb. Chirografari		€ 11.094,00
Totale generale debiti		€ 199.712,03

Requisiti soggettivi per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore

I ricorrenti non si trovano in nessuna delle condizioni ostative previste dalla legge per accedere al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore; non sono soggetti a procedure concorsuali e non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla novellata legge.

I ricorrenti, inoltre, non hanno compiuto atti in frode ai creditori nei cinque anni precedenti alla richiesta di ammissione alla procedura così come è stato altresì appurato dal Gestore della Crisi nominato mediante verifica della documentazione dimessa, accesso agli atti e interrogazione dei debitori. E' opportuno evidenziare che i ricorrenti hanno sempre assunto impegni onerosi con la consapevolezza di poterli sempre fronteggiare con responsabilità e serietà. Nella valutazione delle ragioni dell'incapacità dei debitori ad adempiere alle obbligazioni, primario rilievo hanno assunto le necessità legate alla vita quotidiana, intese come spese indispensabili a far fronte alla soddisfazione dei suoi bisogni primari essenziali, come il diritto alla casa, alla salute e ad un'esistenza dignitosa.

Da quanto sopra si evince con chiarezza che i ricorrenti hanno dimostrato in tutti i modi la propria volontà di adempiere.

Requisiti oggettivi per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore

Sotto il profilo oggettivo la situazione dei ricorrenti rientra nel requisito normativo del "sovraindebitamento" a fronte del perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale da determinare la rilevante difficoltà e/o definitiva incapacità di adempiere le proprie obbligazioni. In particolare dall'analisi dei redditi percepiti dal sig. ████████ svolta dal Gestore della Crisi nella sua Relazione Particolareggiata, si può verificare che le spese per il loro sostentamento, sono di poco inferiori alle entrate e la differenza costituisce proprio quel surplus che si intende offrire per il presente piano.

Elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento

I ricorrenti, per provvedere al proprio sostentamento sono attualmente gravati da spese mensili (all. n. 4) incomprimibili che ammontano ad € 1.089,68 così composte: generi alimentari € 400,00, utenze domestiche (acqua, luce, gas, telefono) 331,00 generi non alimentari 300,00, trasporti 58,68.

Avv. ANTONIO DESTINO

Il nucleo familiare degli istanti è composto, oltre che da questi ultimi, anche dal figlio della coppia, ██████████ nato a Canosa di Puglia il 20 dicembre 2003, studente.

Situazione reddituale e patrimoniale degli istanti

Gli istanti sono proprietari dell'immobile ubicato in Canosa di Puglia alla Sepolcro antico n. 48, gravato da ipoteca legale conseguente a mutuo ipotecario, accesa in favore del Banco di Napoli s.p.a. oggi oggetto di procedura esecutiva immobiliare n. 207/2022 promossa dall'istituto di credito cessionario in relazione al mancato pagamento delle rate dovute a far tempo dal febbraio 2028.

Quanto ai beni mobili registrati, il sig. ██████████ è proprietario del veicolo Fiat Punto tg ██████████ immatricolato nel 2006, da questi utilizzato per i vari spostamenti e per lo svolgimento dell'attività lavorativa, mentre la sig.ra ██████████ ha espressamente dichiarato di non possedere alcunchè.

Esposizione della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore

L'importo messo a disposizione degli istanti relativamente all'adempimento delle obbligazioni scaturenti dal presente piano, ammonta ad € 53.326,76 da corrispondersi in **152 rate mensili**, come di seguito ripartite:

Creditore	Tipologia debito	Privilegio	Importo debito	Importo da pagare	% soddisfo
OCC	Spese di giustizia	Prededuzione	€ 6.833,57	€ 6.833,57	100%
Avv. A. Destino	Spese di procedura	Prededuzione	€ 6.604,00	€ 6.604,00	100%
Fondo spese	Spese di procedura	Prededuzione	€ 500,00	€ 500,00	100%
Penelope SPV srl	Mutuo ipotecario (quota parte al privilegio	Privilegio ipotecario	€ 171.782,25	€ 32.638,63	19,00 %

Avv. ANTONIO DESTINO

	come da precisazione del credito)				
Penelope SPV	Mutuo ipotecario (quota parte degradata al chirografo)	Chirografario	€ 146.612,29	€ 5.351,35	3,65%
Comune di Canosa di Puglia	Tributi degradati al chirografo	Chirografario	€ 842,00	€ 84,20	10%
Agenzia Entrate Riscossione	Tributi degradati al chirografo	Chirografario	€ 2.299,29	€ 229,92	10%
Agenzia delle Entrate	Tributi degradati al chirografo	Chirografario	€ 272,92	€ 27,29	10%
Organa SPV srl	Debito bancario	Chirografario	€ 10.578,00	€ 1.057,80	10%
TOTALE			€ 199.712,03	€ 53.326,76	26,70%

Il prospetto di rateazione è il seguente:

TOTALI

Prededucibile € 13.937,57-500= 13.437,57

Creditore privilegiato ipotecario: 32.638,63

Creditori chirografari: € 6.750,56

RATE

Dopo il decreto di omologa: Fondo spese € 500,00

Totale prima rata € 500,00

- OCC € 359,57 per la prima rata dopo il pagamento del fondo spese ed € 166,00 per le successive 39 rate

Avv. ANTONIO DESTINO

- Avvocato Destino € 130,00 per la prima rata dopo il pagamento del fondo spese ed € 166,00 per le successive 39 rate

Totale seconda rata € 489,57

Totale rate dalla n.3 alla n.41 € 332,00

- Creditore ipotecario € 438,63 per rata n. 42 e n. 92 rate da € 350,00 (dalla n.43 alla n.132)
- Creditori chirografari: rata n. 133 di € 341,41 per soddisfare in percentuale del 10% i crediti di Comune (€ 84,20), Agenzia delle Entrate Riscossione (€229,92) e Agenzia delle Entrate (€ 27,29)
- Creditori chirografari Penelope SPV e Organa Spv srl: € 350,00 per n. 18 rate, dalla 134 alla 151, (€ 293,47 per Penelope SPV ed € 56,53 per Organa Spv srl) ed € 109,15 per l'ultima rata, la n. 152, (€ 68,89 per Penelope SPV ed € 40,26 per Organa Spv srl).

Valutazione della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria

Nel caso di specie, occorre valutare l'alternativa liquidatoria dell'unico immobile detenuto dai ricorrenti in comproprietà rappresentato dall'abitazione sita in Canosa di Puglia alla via XXXXXXXXXX

Tale immobile è stato oggetto di valutazione da parte del CTU ing. Verde nominato nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 207/2019 R.G.Es. Imm. Trib. di Trani.

L'iniziale valutazione per un importo di € 67.500,00 si ritiene ampiamente superata dopo il tentativo di vendita all'incanto andato deserto.

Pertanto, ai fini di una corretta valutazione del bene, occorre fare riferimento al prezzo posto a base d'asta per il successivo tentativo di vendita (fissato per il 21.09.2022) di importo pari ad € 50.625,00 ed alla relativa offerta minima pari ad € 37.968,75.

Partendo da tale rideterminazione del valore dell'immobile, è doveroso fare ulteriori valutazioni per poter esprimere compiutamente un giudizio di convenienza del Piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Alle oggettive difficoltà di qualsiasi vendita immobiliare in un particolare momento storico caratterizzato da un calo delle quotazioni immobiliari, si aggiunge la minore attrazione che il mercato immobiliare oggi

Avv. ANTONIO DESTINO

riserva alle vendite all'asta. Pertanto, una prudente previsione di vendita non può non contemplare almeno due/tre tentativi di vendita deserti con conseguente decurtazione del prezzo posto a base per i successivi incanti ed ulteriori aggravii di spese di procedura e pubblicità a carico del creditore procedente per ogni esperimento di gara compiuto.

Nel caso di specie, pur ipotizzando un'aggiudicazione all'asta, attualmente sospesa, ma già prevista al prezzo minimo di € 37.968,75 (ipotesi piuttosto improbabile trattandosi del solo secondo tentativo di vendita), il ricavato della vendita non consentirebbe in ogni caso di soddisfare tutti i creditori atteso che l'esposizione nei confronti del solo creditore ipotecario è pari ad € 171.782,25.

Al contrario, la proposta contempla un soddisfacimento del creditore ipotecario procedente nella procedura di vendita per un importo superiore, seppur di poco, a quello previsto dall'offerta minima; l'importo di €37.989,98, infatti, si raggiunge a favore di Penelope Spv sommando la previsione di liquidazione come creditore ipotecario con quella relativa alla quota non soddisfatta e degradata al chirografo e riconosciuta nella percentuale del 3.65%; come da sollecitazione del Giudice designato, inoltre, all'incremento della previsione liquidatoria appena esposta, con ulteriore importante sforzo da parte dei debitori, a fatto seguito la previsione di liquidazione nella misura del 10% dei creditori chirografari ivi inclusi gli ipotecari degradati al chirografo. Assieme a tutte le partite in prededuzione riconosciute per intero, la somma messa a disposizione, in primis pari a € 44.300,00, è stata elevata ad € **53.326,76 segnando un incremento di oltre il 20% pari ad € 9.026,76.**

Con riferimento, alla **durata della proposta**, occorre innanzitutto evidenziare che, con riferimento alla moratoria dei crediti privilegiati si sono aperti diversi scenari interpretativi, pur se la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, è attestata nel ritenere ammissibile il piano del consumatore anche nel caso in cui sia prevista la dilazione del credito privilegiato oltre il termine annuale, purchè ne sia rispettata la naturale scadenza, l'alternativa liquidatoria non appaia più conveniente e comunque il piano non pregiudichi le ragioni del creditore stesso (*Cfr Trib Milano 19 aprile 2019; Cass. Civ., 17834/2019; Cass. Civ. 27544/2019*). A fondamento di tale tesi è stata posta la mancanza di una previsione normativa analoga a quella contenuta all'art. 55, 2 comma, della legge fallimentare, secondo cui i debiti si considerano scaduti alla data del fallimento o della presentazione del concordato, con la conseguenza che, nella procedura che ci occupa, l'obbligazione non potrà considerarsi scaduta e il rapporto sottostante non potrà essere risolto né posto a sofferenza.

Avv. ANTONIO DESTINO

In ogni caso, in linea più generale, la mancanza nella normativa di riferimento di un limite di durata del procedimento ha portato la giurisprudenza ad escludere l'individuazione di parametri temporali rigidi, dovendosi preferire soluzioni più flessibili che tengano in considerazione le situazioni concrete in relazione alla singola fattispecie, tale che – in caso di rapporti negoziali intrinsecamente e ontologicamente caratterizzati da una lunga durata - il piano del consumatore di durata superiore a quella quinquennale è stato ritenuto omologabile essendo la dilazione compatibile con la composizione dei debiti. (Cfr Trib. Catania 27 aprile 2016; Trib. Napoli 18 febbraio 2017; Cass. Civ., 28 ottobre 2019, n. 27544).

Nel caso che ci occupa, la durata del piano appare in linea con la natura e con la tipologia del mutuo ipotecario, dovendosi considerare che lo stesso fu pattuito della durata di ben 30 anni.

Il suo prolungamento a 152 rate mensili (12 anni e 8 mesi) è stato necessario per far fronte alla maggiore somma messa a disposizione dai ricorrenti i quali dichiarano che in relazione alle circostanze esposte negli allegati già depositati con il ricorso introduttivo e richiamati in questa memoria nonché nella relazione dell'OCC, non vi sono stati scostamenti degni di nota.

Motivi d'urgenza

Come è stato ampiamente sopra dettagliato, l'immobile dei ricorrenti è oggetto di procedura esecutiva immobiliare R.G.N. 207/2019 **attualmente sospesa.**

Tutto ciò premesso, facendo proprie le considerazioni svolte dal Gestore della Crisi nella Relazione Particolareggiata, i Ricorrenti rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati come sopra,

CHIEDONO

All'Ill.mo Tribunale adito di:

- Dichiarare che la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore indicata soddisfa i requisiti previsti dagli artt. 67 e ss. C.C.I.I..
- Dichiarare l'ammissibilità della proposta e del piano di ristrutturazione dei debiti proposti per conto dei ricorrenti consumatori, come previsto dall'art. 70 C.C.I.I..

Studio legale

Avv. ANTONIO DESTINO

- Provvedere all'omologazione del piano proposto ai sensi e per gli effetti dell'art. 70 e ss. C.C.I.I..

Con riserva di ulteriore produzione documentale ovvero una sua integrazione ove necessario.

Si allega:

Relazione particolareggiata e documentazione allegata come da separato indice.

Con osservanza.

Canosa di Puglia - Trani, data del deposito

Avv. Antonio Destino

Avv. ANTONIO DESTINO

Tribunale di Trani

R.G.V.G. 813/2022

Proposta di Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore

ex art. 67 e ss. D.Lgs. N. 14/2019 e succ. mod.

I sottoscritti sigg.ri [REDACTED] [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] nata a [REDACTED] coniugi, entrambi residenti in Canosa di Puglia (BT) alla via [REDACTED] assistiti e domiciliati nelle fasi del procedimento di “ristrutturazione dei debiti del consumatore”, dall’Avv. Antonio Destino (C.F. DSTNTN73D28B619J), di fiducia, con studio in Canosa di Puglia (BT) alla Via Fratelli Bandiera, 3 pec: avvdestino@legalmail.it, fax 0883.893085, il quale di chiara di voler ricevere tutte le comunicazione agli indirizzi sopra citati, in nome e per conto dei propri assistiti, considerata la documentazione offerta utile alla valutazione economico-finanziaria dei debitori, formula la seguente proposta: si ritiene di offrire la somma di € 53.326,76, omnicomprensiva, mediante il pagamento rateale di € 345,310 mensili da distrarsi secondo le seguenti percentuali:

Creditore	Tipologia debito	Privilegio	Importo debito	Importo da pagare	% soddisfo
OCC	Spese di giustizia	Prededuzione	€ 6.833,57	€ 6.833,57	100%
Avv. A. Destino	Spese di procedura	Prededuzione	€ 6.604,00	€ 6.604,00	100%
Fondo spese	Spese di procedura	Prededuzione	€ 500,00	€ 500,00	100%
Penelope SPV srl	Mutuo ipotecario (quota parte al privilegio come da precisazione	Privilegio ipotecario	€ 171.782,25	€ 32.638,63	19,00 %

	del credito)				
Penelope SPV	Mutuo ipotecario (quota parte degradata al chirografo)	Chirografario	€ 146.612,29	€ 5.351,35	3,65%
Comune di Canosa di Puglia	Tributi degradati al chirografo	Chirografario	€ 842,00	€ 84,20	10%
Agenzia Entrate Riscossione	Tributi degradati al chirografo	Chirografario	€ 2.299,29	€ 229,92	10%
Agenzia delle Entrate	Tributi degradati al chirografo	Chirografario	€ 272,92	€ 27,29	10%
Organa SPV srl	Debito bancario	Chirografario	€ 10.578,00	€ 1.057,80	10%
TOTALE			€ 199.712,03	€ 53.326,76	26,70%

Il prospetto di rateazione è il seguente:

TOTALI

- Prededucibile € 13.937,57-500= 13.437,57
- Creditore privilegiato ipotecario: 32.638,63
- Creditori chirografari: € 6.750,56

RATE

Dopo il decreto di omologa:

- Fondo spese € 500,00
Totale prima rata € 500,00
- OCC - € 359,57 per la prima rata dopo il pagamento del fondo spese ed € 166,00 per le successive 39 rate
- Avvocato Destino € 130,00 per la prima rata dopo il pagamento del fondo spese ed € 166,00 per le successive 39 rate
Totale seconda rata € 489,57
Totale rate dalla n.3 alla n.41 € 332,00

- **Creditore ipotecario € 438,63 per rata n. 42 e n. 92 rate da € 350,00 (dalla n.43 alla n.132)**

- **Creditori chirografari: rata n. 133 di € 341,41 per soddisfare in percentuale del 10% i crediti di Comune (€ 84,20), Agenzia delle Entrate Riscossione (€229,92) e Agenzia delle Entrate (€ 27,29)**

- **Creditori chirografari Penelope SPV e Organa SPV srl: € 350,00 per n. 18 rate, dalla 134 alla 151, (€ 293,47 per Penelope SPV ed € 56,53 per Organa SPV srl) ed € 109,15 per l'ultima rata, la n. 152, (€ 68,89 per Penelope SPV ed € 40,26 per Organa SPV srl).**

Tanto premesso si richiede all'OCC nominato, in persona dell'Avv. Nicola Di Pinto, di esprimersi circa la fattibilità del nuovo piano sopra esposto.

Canosa di Puglia, 14.09.2023

Avv. Antonio Destino

INDICE

1. Premessa	pag. 2
2. Dati anagrafici del debitore e composizione del nucleo familiare	pag. 4
3. Analisi del Piano	pag. 5
3.1 Il Passivo	pag. 5
3.2 Spese prededucibili e Tabella Passivo	pag. 7
3.3 L'Attivo	pag. 9
4. Accesso alle banche dati ed altre verifiche dell'OCC – risultati	pag. 10
5. Le cause dell'indebitamento	pag. 12
6. Diligenza impiegata dal Consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni	pag. 13
7. Inesistenza di atti in frode ai creditori	pag. 14
8. Indicazione dell'esistenza di crediti impignorabili	pag. 15
9. Ragioni dell'incapacità di adempiere le obbligazioni assunte	pag. 15
10. Atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni e solvibilità della ricorrente negli ultimi 5 anni	pag. 15
11. Sintesi del Piano del Consumatore	pag. 16
12. Convenienza della proposta rispetto all'alternativa della liquidazione	pag. 19
13. Giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della proposta	pag. 20
14. Giudizio finale in merito alla fattibilità del Piano	pag. 22
Attestazione	pag. 22

1. PREMESSA

Il sottoscritto Avv. Nicola Di Pinto, cod.fisc. DPNNCL79M20A662O, iscritto presso l'Ordine degli Avvocati di Trani al n. 2331, con studio in Trani (BT) alla via Cavour n. 102, con provvedimento del 02/05/2022 è stato nominato dal Presidente del Tribunale di Trani, dott. Antonio De Luce, quale professionista incaricato per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuiti agli Organismi di Composizione della Crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 15 co. 9 della legge n. 3 del 27 gennaio 2012, nell'ambito del procedimento n. 813/2022 R.V.G. richiesto dai sigg.ri [REDACTED] nato a [REDACTED] codice fiscale [REDACTED] e [REDACTED] nata a [REDACTED] cod. fisc. [REDACTED] coniugi, entrambi residenti in [REDACTED] alla via [REDACTED] che risultano qualificabili come Consumatori ai sensi dell'art. 6 co. 2 della citata legge (all. n.1).

I ricorrenti sono assistiti nelle fasi del procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento dal legale di fiducia avv. Antonio Destino (C.F. DSTNTN73D28B619J) con studio in Canosa di Puglia (BT) alla via Fratelli bandiera n. 3, presso il quale i sigg.ri [REDACTED] e [REDACTED] sono elettivamente domiciliati.

Il sottoscritto, avendo accettato l'incarico (all. n. 2), dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.28 del regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942 e di trovarsi nelle condizioni soggettive prescritte dall'art. 15 della legge n. 3 del 27 gennaio 2012 ed inoltre attesta:

- a) che non sussistono in relazione alla sua persona condizioni di incompatibilità per l'espletamento dell'incarico;
- b) che non si trova in situazioni di conflitto di interesse;
- c) che non ha mai ricevuto né attualmente sta espletando alcun incarico professionale per conto del Consumatore interessato al Piano;
- d) che non è coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore persona fisica.

Inoltre, ricorrono i presupposti oggettivi e soggettivi di cui alla normativa di riferimento, e cioè i ricorrenti:

- risultano qualificabili come Consumatore ai sensi dell'art. 2 comma A lettera E) del d.Lgs n.14/2019 ed s.m.i. che definisce il "Consumatore" come: *"la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società*

appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali;”, con la conseguenza che la qualifica deve rivelarsi dalle specificità dei contratti effettivamente conclusi, ovvero che le obbligazioni assunte devono essere estranee e non riferibili ad attività di impresa o professionali;

- risultano versare in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera c) della citata legge in quanto si trova *“in uno stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”;*

- non sono soggetti a procedure concorsuali;

- non hanno utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione);

- non hanno subito per cause a lei imputabili provvedimenti di impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del Consumatore.

La Proposta di Piano, per come formulata dall’avv. Destino nell’interesse della sua assistita con il supporto e la consulenza dello scrivente professionista con funzioni di OCC, è corredata da tutta la documentazione richiesta dall’art. 67 del D. Lgs n. 14/2019 e s.m.i.; in particolare, unitamente alla proposta, risultano agli atti:

- elenco dei creditori con l’indicazione delle somme dovute;

- elenco di tutti i beni di proprietà della ricorrente in assenza di atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni;

- dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni riferite alle annualità 2021-2020-2019;

- attestazione della fattibilità del Piano;

- elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento della ricorrente e della sua famiglia;

- indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza (Comune di Canosa di Puglia).

Lo scrivente, ai sensi dell'art. 68, del citato D. Lgs., procederà a relazionare circa la proposta di Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore formulata dai sigg.ri [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] e a redigere una relazione particolareggiata sui seguenti temi:

- a) indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal Consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) esposizione delle ragioni dell'incapacità della debitrice di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) resoconto sulla solvibilità dei ricorrenti negli ultimi cinque anni;
- d) indicazione della eventuale esistenza di atti della debitrice impugnati dai creditori;
- e) sintesi del Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore proposto dai ricorrenti;
- f) giudizio sulla convenienza del Piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
- g) giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dai debitori a corredo della proposta;
- h) giudizio ex art. 68 comma 3 D.Lgs 14/2019 ed s.m.i. (valutazione merito creditizio del soggetto finanziatore);
- i) giudizio sulla fattibilità del Piano proposto.

2. DATI ANAGRAFICI DEI DEBITORI E COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

I debitori sono il sig. [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] codice fiscale [REDACTED] e [REDACTED] nata a [REDACTED] il [REDACTED] cod. fisc. [REDACTED] coniugi, entrambi residenti in [REDACTED] alla via [REDACTED]

Dal certificato di stato di famiglia (all. n.3) rilasciato dal Comune di Canosa di Puglia si evince che il loro nucleo familiare è composto da tre persone:

- [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] RICORRENTE;
- [REDACTED] [REDACTED] nata a [REDACTED] il [REDACTED] – RICORRENTE;
- [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] – FIGLIO.

Dai documenti agli atti si evince che i coniugi [REDACTED] e [REDACTED] si trovino in regime patrimoniale di comunione dei beni.

La composizione del nucleo familiare è un dato fondamentale per verificare la congruità delle spese necessarie al sostentamento del debitore e del proprio nucleo familiare.

I ricorrenti, nel ricorso introduttivo, hanno quantificato le spese necessarie mensili per il sostentamento del proprio nucleo familiare (all. n. 4) in complessivi euro 1089,68 così suddivise: generi alimentari € 400,00, utenze domestiche (acqua, luce, gas, telefono) 331,00 generi non alimentari 300,00, trasporti 58,68.

Lo scrivente ha proceduto ad una comparazione del fabbisogno indicato dai debitori con i dati tratti dal report ISTAT pubblicato il 06/09/2022 inerente le spese per consumi delle famiglie relative all'anno 2021 (all. n. 5).

Di seguito i risultati della spesa media mensile delle famiglie (con tre componenti) secondo diversi criteri di classificazione:

- per ripartizione geografica: Mezzogiorno - spesa media mensile per generi alimentari € 572,86, spesa media mensile per beni e servizi non alimentari € 1.771,52; il tutto per complessivi € 2.344,38;
- per Regione: Puglia - spesa media mensile per generi alimentari € 473,94, spesa media mensile per beni e servizi non alimentari € 1660,94; il tutto per complessivi € 2.134,88;

Tenuto conto che l'unico reddito percepito dai ricorrente è rappresentato dal reddito di lavoro dipendente di [REDACTED] documentato da una busta paga di € 1.400,00 mensili netti circa, il fabbisogno per il sostentamento indicato dalla debitrice risulta congruo oltre che sensibilmente contenuto.

3. ANALISI DEL PIANO

3.1 IL PASSIVO

La sintesi dell'indebitamento dei ricorrenti, così come accertata dallo scrivente professionista con funzioni di OCC e dettagliatamente indicata nel Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore, può essere così rappresentata:

- **BANCO DI NAPOLI S.p.A. e, per essa**, in qualità di cessionaria, **la PENELOPE SPV srl**: per mutuo fondiario ipotecario.

Trattasi di contratto di mutuo (all. n.6) stipulato in data 15/12/2008 dai coniugi [REDACTED] e [REDACTED] per l'acquisto della casa coniugale, sita in

██████████ alla via ██████████ per l'importo di € 110.000,00 da restituire in 360 rate mensili a decorrere dal 01.03.2009 fino al 31.02.2039. Il mutuo è a tasso fisso annuo del 5,35 %. La parte mutuataria si obbligava, pertanto, a corrispondere alla Banca mutuante una rata costante mensile di € 614,26, oltre al preammortamento.

Il predetto mutuo è garantito da ipoteca di primo grado sulla casa coniugale concessa per la somma di € 220.000,00, come risulta da nota di iscrizione presso l'Agenzia del Territorio di Bari- Servizio di Pubblicità Immobiliare di Trani del 17/12/2008 ai nn. 25494/4171 (all.n. 7).

Le rate di mutuo risultano regolarmente pagate fino al 30.1.2011. Dall'atto di precetto notificato ai debitori dalla cessionaria Penelope SPV srl (all. n. 8), emerge una debitoria complessiva di € 142.719,25 oltre interessi dal 29.01.2019, per rate di mutuo scadute e non pagate al 01.03.2018; a tale debitoria vanno sommati gli onorari relativi all'atto di precetto per € 405,00 oltre accessori di legge (per un importo totale di € 590,94 comprensivo di R.S.G. al 15%, cpa al 4% ed Iva al 22%).

All'atto di precetto è seguita notifica dell'atto di pignoramento immobiliare della casa coniugale in danno ai mutuatari (all. n. 9). Alla data odierna, è sospesa presso il Tribunale di Trani procedura esecutiva immobiliare n. 207/2019 R.G.Es.Imm. promossa dalla PENELOPE SPV srl. per la quale era previsto il secondo tentativo di vendita in asta dell'immobile per il 21.09.2022 al prezzo base di € 50.625,00 offerta minima € 37.969,00 (All. 10).

L'importo dovuto al creditore procedente, risultante da nota di precisazione del credito comunicata a mezzo pec allo scrivente il 07.09.2022 (all. n. 11) ammonta a complessivi € 166.691,32 di cui € 33.147,22 per interessi di mora calcolati fino al 30.06.2022 oltre interessi di mora successivi nonché spese legali finora anticipate per €5.090,93.

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA: per tributi locali.

Riscontrando la richiesta formulata dallo scrivente, il Comune di Canosa di Puglia con comunicazione datata 14/07/2022 (all. n. 12) ha comunicato l'esistenza dei seguenti debiti per tributi locali impagati per i quali il sig. ██████████ (intestatario TARI) risulta debitore.

Trattasi nella fattispecie di:

- Tari per l'anno 2015 di € 264,00;
- Tari per l'anno 2016 di € 292,00;

➤ Tari per l'anno 2021 di € 286,00.

Il tutto per complessivi € 842,00 richiesti al privilegio.

- **AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BAT:** dichiara un credito erariale risultante da proprio ruolo in capo al sig. [REDACTED] per € **272,92**.

- **AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE:** in massima parte per tasse automobilistiche, in via residuale per tasse e concessioni governative oltre sanzioni ed interessi

Dall'estratto di ruolo datato 27.07.2022, richiesto dallo scrivente e comunicatogli (All.n. 13), risulta una debitoria di € **1.783,18 richiesta in privilegio e di € 516,00 al chirografo** per sanzioni, interessi, spese, diritti di notifica ed aggi.

- **INTESA SAN PAOLO SpA per essa**, in qualità di cessionaria, **la ORGANA SPV srl:** per rapporti in sofferenza privi di garanzie reali e/o privilegi.

Dalla consultazione delle informazioni presenti nell'archivio della Centrale dei Rischi della Banca d'Italia (all. n. 14) emerge una debitoria nei confronti della Banca Intesa San Paolo SpA a carico dei coniugi [REDACTED] per € 10.578,00, non assistita da garanzie reali e/o privilegi, si ritiene dunque corretto, ai fini della presente procedura di sovraindebitamento, inserire tra le passività anche tale debito nei confronti della Banca Intesa San Paolo SpA in via chirografaria per € **10.578,00**.

3.2 SPESE PREDEDUCIBILI

Le spese prededucibili inerenti la presente procedura di sovraindebitamento sono classificabili in:

- **compensi al professionista con funzioni di OCC**

Per la quantificazione dei predetti compensi si rimanda ai criteri di determinazione previsti dagli artt. dal n. 14 al n. 18 del D.M.202/2014 che disciplinano i compensi ed i rimborsi spese all'OCC.

Per l'espletamento del presente incarico professionale il sottoscritto ha ritenuto, salvo diversa successiva determinazione del Giudice, di concordare con i ricorrenti un **compenso prededucibile di € 6.833,57 (€ 5385,85 onorario + €215,43 Cassa professionale + € 1232,29 IVA 22%) compresi accessori come per legge**. Tale compenso è in linea con i valori medi previsti dal D.M. 202/2014, previa applicazione agli stessi della decurtazione del 15% (si veda il prospetto di calcolo e di accordo con i ricorrenti (all. n. 15).

- **Onorari per il procuratore dei ricorrenti**

Nella proposta di Piano il predetto onorario prededucibile concordato è quantificato in **complessivi € 6.604,00** (All. n. 15).

- **Fondo spese di procedura**

Il fondo spese di procedura previsto ammonta ad € 500,00 e viene accantonato per far fronte al pagamento dell'imposta di registro sul decreto di omologa, dei bolli per copie, ecc. Tale fondo spese dovrà essere accantonato sul conto corrente bancario e/o postale dedicato che i ricorrenti, in caso di omologa del Piano, dovranno aprire per porre in essere i pagamenti rateali previsti nel Piano stesso in favore dei creditori (salvo autorizzazione del Tribunale all'utilizzo di quello già esistente e cointestato).

Di seguito la tabella di tutte le partite debitorie riscontrate:

Tipologia	Origine	Importo
Debiti prededucibili		
Compenso OCC	Importo concordato	€ 6.833,57
Onorario per il procuratore della parte istante	Importo concordato	€ 6.604,00
Fondo spese di procedura	Importo stimato	€ 500,00
Totale parziale deb. Prededucibili		€ 13.937,57
Debiti privilegiati		
Mutuo ipotecario Penelope SPV srl e spese legali	Da comunicazione del creditore	€ 171.782,25
Tari Comune di Canosa di Puglia	Da comunicazione del Comune	€ 842,00
Tasse concessioni governative e canoni in Privilegio Grado 7 artt. 2758 e 2749 c.c. n. 7 art. 2778 c.c.	Da ruolo Agenzia Entrate riscossione	€ 261,97
Tasse automobilistiche con sanzioni ed interessi in Privilegio Grado 20 art. 2752 c.c. u.c. e n. 20 art. 2778 c.c. € 1.311,42	Da ruolo Agenzia Entrate riscossione	€ 1.311,42
Imposte, interessi di mora	Da ruolo Ag. Entrate	€ 209,90

oneri e diritti di riscossione	Riscossione	
Debito erariale	Da dichiarazione direzione Ag. Delle Entrate prov. Bat	€ 272,92
Totale parziale deb. Privilegiati		€ 174.680,46
Debiti chirografari		
Rapporti bancari in sofferenza Intesa San Paolo SpA	Da banca dati Centrale Rischi Banca d'Italia	€ 10.578,00
Aggi, interessi di mora, diritti di notifica, oneri di riscossione	Da ruolo Agenzia Entrate riscossione	€ 516,00
Totale parziale deb. Chirografari		€ 11.094,00
Totale generale debiti		€ 199.712,03

3.3 L'ATTIVO

Il patrimonio immobiliare dei ricorrenti è composto dall'abitazione principale sita in Canosa di Puglia (BT) alla via Sepolcro Antico n. 5 censita nel N.C.E.U. al foglio 88, part.2461, sub. 7, cat. A/3, cl.3, consistenza 4,5 vani, r.c. 255,65 (all. n. 19) in comproprietà al 50% in regime di comunione dei beni.

Così come precisato dal CTU, ing. Carlo Verde, nella perizia (all n. 20) depositata in sede di procedura esecutiva immobiliare, i dati catastali dell'immobile corrispondono ai dati riportati nell'atto di pignoramento.

L'immobile è gravato da ipoteca di primo grado iscritta in sede di concessione di mutuo ipotecario da parte del Banco di Napoli S.p.A. (si veda all. n. 7).

Il valore commerciale dell'immobile è stato stimato dal CTU in € 67.500.

Tuttavia, come già in precedenza enunciato, a seguito del primo tentativo di vendita all'asta andato deserto, l'attuale valore commerciale dell'immobile deve essere considerato pari al prezzo posto a base d'asta del nuovo tentativo di vendita previsto per il 21 settembre 2022 e fissato in € 50.625,00 – offerta minima € 37.968,75.

Per quanto concerne, invece, il patrimonio mobiliare lo stesso è rappresentato dal reddito di lavoro dipendente a tempo indeterminato percepito dal sig. [REDACTED] [REDACTED] – ricorrente – impiegato con la qualifica di bracciante agricolo

presso l'azienda agricola '██████████' corrente in Canosa di Puglia alla via
██████████ (cod fisc. n. ██████████)

Dall'esame delle buste paga prodotte a campione dai ricorrenti (all. n. 21) e relative ai mesi di gennaio marzo maggio e dicembre 2020, gennaio aprile ottobre 2021, aprile ed agosto 2022, si rileva che il reddito netto mensile oscilla tra € 1300, circa ed € 1500,00 (al netto di corrisposizioni straordinarie); è dunque ragionevole prendere a riferimento un reddito medio mensile pari all'incirca ad € 1.400,00.

La ricorrente ██████████ a mezzo autocertificazione (all. n. 22), dichiara di non possedere alcun bene mobile registrato mentre il ricorrente ██████████ riferisce il possesso di un'automobile utilitaria FIAT Tg. ██████████ immatricolata il 12.09.2006 di cilindrata 1.3 alimentata a gasolio, acquistata a nome di ██████████ ██████████ (7° proprietario) il 21.09.2019 per l'importo di € 1.400,00, e sottoscrive di non possederne altre (All. n. 23).

4. ACCESSO ALLE BANCHE DATI ED ALTRE VERIFICHE DELL'OCC- RISULTATI

Il sottoscritto ha provveduto, previa autorizzazione ex art. 15 comma 10 L.3/2012 rilasciata dal Presidente del Tribunale dott. Antonio De Luce in data 18.05.2022 (all. n. 24), alla verifica delle posizioni debitorie così come dichiarate dalla ricorrente al fine di riscontrarne la veridicità dei dati.

Sono state interrogate le seguenti banche dati pubbliche:

- Centrale Rischi della Banca d'Italia (all. n. 14) che evidenzia il passaggio a sofferenza nell'ottobre del 2015 del mutuo ipotecario contratto dai ricorrenti con Banco di Napoli, nonché il passaggio a sofferenza nello stesso mese dell'ulteriore debito non assistito da garanzie reali/ipoteche. Nel maggio 2018 il credito da mutuo fondiario viene ceduto a Penelope SPV srl, mentre nel 2023 il credito chirografario viene ceduto a Organa SPV srl
- Consorzio tutela del credito (all. n. 25-a e 25-b) il quale non evidenzia alcuna segnalazione;
- CRIF (all. n. 26-a e 26-b) la quale evidenzia per entrambi i ricorrenti il ritardato/mancato pagamento di diverse rate fino avvenuto estinzione anticipata del finanziamento (revoca del beneficio del termine) avvenuta nell'ottobre 2015 e del mutuo al 30.11.2018;

- Casellario giudiziale e carichi pendenti (solo per [REDACTED] all. n. 27-a e 27-b) presso il quale risulta NULLA;
- Catasto edilizio urbano (all n.19) da cui risulta l'immobile sito in Canosa di Puglia alla via [REDACTED] cointestato tra la ricorrente e l'ex coniuge;
- Comune di Canosa di Puglia (comune di residenza dei ricorrenti) che ha riscontrato la richiesta informativa dello scrivente in data 14.07.2022 (all. n. 12) al fine di fornire delucidazioni sulla debitoria in essere;
- Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Barletta-Andria-Trani con pec inviata dallo scrivente il 14.07.2022 e riscontrata il 26.08.2022 (all. n.28) da cui risulta un debito erariale iscritto a ruolo per € 272,92 relativo al sig. [REDACTED] e nulla per quanto attiene la posizione della sig.ra [REDACTED]
- Agenzia delle Entrate Riscossione dalla cui risposta del 26/07/2022 (all. n. 13) è scaturita l'esistenza, solo a carico del sig. [REDACTED] di alcune cartelle esattoriali rimaste inevase e riassunte nella dichiarazione di credito fornita alla stessa Agenzia in data 26.07.2022;
- Visura protesti prodotti dagli istanti (all. n. 29-a e 29-b) da cui non risulta alcun protesto a nome dei ricorrenti;
- Visure ipotecarie nominative (all. n. 30-a e 30-b) da cui risultano,. Nell'ultimo quinquennio esclusivamente le note di trascrizione del 05.07.2019 relative al pignoramento immobiliare reg. Part. 11155 E reg. gen. 14900; Ufficiale Giudiziario repertorio n. 2691 del 20/06/2019;
Lo scrivente ha, inoltre, proceduto all'analisi della seguente documentazione fornita direttamente dal debitore:
- Contratto di mutuo ipotecario repertorio n.5799, raccolta n.2878 del 15.12.2008 a rogito notaio Chiara d'Ambrosio, notaio in Canosa di Puglia, registrato a Barletta il 16.12.2008 al n. serie 102171T e iscritto a Trani il 17.12.2008 ai nn. 25494/4171(all. n. 6);
- Nota di iscrizione di ipoteca volontaria per mutuo fondiario presso l'Agenzia del Territorio di Bari- Sezione staccata di Trani reg. gen.25494, reg. part.4171 (all. n. 7);
- Atto di precetto notificato dalla Penelope SPV srl (all. n. 8);
- Atto di pignoramento immobiliare notificato dalla Penelope SPV srl (all. n. 9);

- Buste paga intestate al ricorrente sig. [REDACTED] relative alle mensilità di gennaio marzo maggio e dicembre 2020, gennaio aprile ottobre 2021, aprile ed agosto 2022 (all. n. 21);
 - Dichiarazioni dei redditi ultimi tre anni – Unico Persone Fisiche 2022 (non ancora inviato) 2021 e 2020 con ricevute di invio (all. n. 31 a-b-c);
 - Estratti conto Banca Popolare di Bari (All. n. 32);
 - Copia movimenti libretto postale ordinario nominativo intestato a Rigante Lucia n. 000021715720, rilasciata dall'Ufficio Postale di Canosa di Puglia (cod. 07126) in data 27.04.2022 (all. n. 33);
 - Copia movimenti libretto postale ordinario nominativo intestato a [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] n. [REDACTED] rilasciata dall'Ufficio Postale di Canosa di Puglia (cod. 07126) il 27.04.2022 riportante un saldo di € 2.382,22 (All. n. 34);
 - Estratto contributivo INPS a nome [REDACTED] (All. n. 35).
- Lo scrivente ha ottenuto la piena collaborazione della ricorrente nella produzione della documentazione necessaria all'espletamento del proprio incarico.

5. LE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO

Circa le cause che hanno determinato l'attuale situazione di sovraindebitamento dei coniugi [REDACTED] – [REDACTED] trattandosi di eventi quasi integralmente circoscritti alla sfera personale e lavorativa dei ricorrenti, lo scrivente non può che prendere atto di quanto dagli stessi dichiarato nella proposta di Piano di Ristrutturazione del debito del Consumatore, nonché nell'audizione innanzi allo scrivente stesso.

La debitoria in questione è per l'85% circa rappresentata dal mutuo ipotecario contratto con il Banco di Napoli nel dicembre 2008 (successivamente credito ceduto a Penelope SPV srl), per il 5% circa da un prestito chirografario accordato a tutela del mutuo stesso e per la restante parte da imposte e tasse non pagate nonché da debiti di procedura prededucibili.

Come si evince dalla documentazione in atti, le rate di mutuo sono state regolarmente pagate sino ad Agosto 2009 dal sig. [REDACTED] poi è intervenuta la copertura assicurativa Eurizon Tutela fino al novembre 2010.

Lo stato di sovraindebitamento è riconducibile alla crisi lavorativa sofferta dal sig. [REDACTED] il quale a far data dal 01.08.2009 e fino al 07.03.2018 non

ha più avuto una occupazione stabile (la sig.ra [REDACTED] è sempre stata casalinga) come si evince dall'estratto contributivo INPS (si veda all. n.35) Va precisato che gli effetti della perdita del reddito da lavoro hanno manifestato le loro conseguenze quando hanno perso efficacia le previste operazioni possibili a tutela del mutuo: dalla documentazione messa a disposizione dello scrivente, risultano infatti completamente utilizzate per n. 11 mensilità (da febbraio 2011 a dicembre 2011) le sospensioni previste dal contratto di mutuo nonché la copertura assicurativa stipulata contestualmente al mutuo stesso ed a copertura dello stesso.

A far data dal 07.03.2018 il sig. [REDACTED] ha nuovamente ottenuto un posto di lavoro stabile a tempo indeterminato come bracciante agricolo presso l'azienda "[REDACTED] srl" di Canosa di Puglia.

L'analisi condotta conferma sostanzialmente il reddito medio mensile dichiarato dai ricorrenti nella proposta di Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore.

6. DILIGENZA IMPIEGATA DAL CONSUMATORE NELL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI – VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO DA PARTE DEL FINANZIATORE

Lo scrivente professionista con funzioni di OCC, al fine di valutare la diligenza impiegata dal Consumatore nell'assumere volontariamente le proprie obbligazioni, ha rilevato che il mutuo ipotecario contratto con il Banco di Napoli e poi cartolarizzato e ceduto alla Penelope SPV srl (rappresentativo del 85% circa della debitoria complessiva della ricorrente) deriva da un impegno contrattuale assunto nel 2008 (ben 14 anni fa), periodo in cui evidentemente l'istituto di credito ha valutato il merito creditizio dei coniugi [REDACTED] e [REDACTED] ritenendo i redditi prodotti dal nucleo familiare idonei a garantire il puntuale pagamento delle rate di mutuo.

Dall'analisi condotta dallo scrivente, anche mediante l'accesso alle banche dati pubbliche, emerge chiaramente che i coniugi [REDACTED] – [REDACTED] non hanno colposamente determinato il proprio sovraindebitamento facendo ricorso, ad esempio, a prestiti personali con istituti di credito e/o società finanziarie per il soddisfacimento di bisogni di consumo non proporzionati alle proprie capacità finanziarie.

Non vi è traccia, infatti, di alcuna erogazione di credito al consumo.

A parere dello scrivente, altro indicatore della diligenza dei ricorrenti nell'assumere obbligazioni è l'assenza di protesti (si veda all. n. 29 a e b).

L'unico debito dei ricorrenti (fatta eccezione per morosità di entità modestissima per omesso pagamento di tributi comunali, tasse automobilistiche e per un rapporto bancario in sofferenza legato al mutuo fondiario) è, stato, infatti contratto per un investimento di lunga durata rappresentato dall'acquisto dell'abitazione principale.

Tali valutazioni inducono lo scrivente a formulare un giudizio positivo circa la diligenza impiegata dai sigg.ri [REDACTED] e [REDACTED] nell'assumere obbligazioni finanziarie

-in merito alla valutazione del merito creditizio di cui all'art. 68 comma 3 del D. Lgs 14/2019 ed s.m.i., vi è da segnalare quanto segue:

il mutuo è stato sottoscritto a dicembre 2008 con Banco di Napoli, in tale data, per ragioni oggettive, sebbene non fosse ancora cristallizzata la situazione reddituale del Sig. [REDACTED] era possibile ipotizzare la percezione di un reddito di circa € 21.100 (come da estratto contributivo INPS all. n. 35).

Partendo da tale previsione reddituale, con l'ausilio dei citati calcolatori e secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia, è stato possibile determinare sia l'importo mensile relativo al reddito netto che la quota di reddito disponibile ai fini della valutazione del merito creditizio (All. 36 e 37)

L'esito è negativo, sebbene il limite sia individuato in circa € 106.000 concedibili a fronte dei 110.000 accordati.

Allargando l'orizzonte valutativo alle annualità precedenti, di contro, le uniche già cristallizzate al momento della stipula del mutuo, si noterà (sempre dai dati dell'estratto contributivo INPS) come non vi fosse possibilità alcuna, per insufficienza del reddito e instabilità della posizione lavorativa, di erogare un mutuo di tali dimensioni.

7. INESISTENZA DI ATTI IN FRODE AI CREDITORI

Dall'analisi della documentazione in atti e dalla consultazione delle banche dati pubbliche non sono emersi atti in frode ai creditori, intesi quali atti di disposizione del patrimonio scientemente posti in essere dai debitori per sottrarre il proprio patrimonio alla funzione di garanzia dei creditori stabilita dall'art. 2740 del codice civile.

8. INDICAZIONE DELL'ESISTENZA DI CREDITI IMPIGNORABILI

A carico dei ricorrenti non sussistono crediti impignorabili ex art. 545 c.p.c.

9. RAGIONI DELL'INCAPACITA' DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

Avendo riscontrato l'assenza di atti in frode ai creditori e la mancata assunzione di obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, è condivisibile l'analisi effettuata dai ricorrenti nella proposta di Piano del Consumatore in relazione alle ragioni dell'incapacità di far fronte alla debitoria pregressa per mutuo ipotecario. Gli stessi fanno discendere l'attuale situazione di sovraindebitamento dalla crisi lavorativa patita dall'unico portatore di reddito del nucleo familiare; tale situazione contingente ha inevitabilmente avuto ripercussioni di carattere economico-finanziario facendo, di fatto, venire meno la capacità di far fronte agli impegni finanziari assunti, dovendo, tra l'altro assicurare in qualche maniera il sostentamento della famiglia.

Giova ricordare come, per effetto del mancato pagamento delle rate di mutuo, gli interessi moratori e le spese di esecuzione abbiano incrementato la debitoria relativa al contratto di mutuo di oltre il 50% dell'importo complessivo ancora da restituire, determinando, così, un insostenibile quanto imprevedibile (al tempo della stipulazione del contratto di finanziamento) sovraccarico finanziario.

Come già evidenziato, I ricorrenti non possiedono beni prontamente liquidabili per far fronte alle proprie obbligazioni atteso che il patrimonio immobiliare è costituito esclusivamente dalla casa di abitazione posseduta in comproprietà tra coniugi.

10. ATTI DI DISPOSIZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI 5 ANNI E SOLVIBILITA' DEI RICORRENTI NEGLI ULTIMI 5 ANNI

Per l'ultimo quinquennio, come risulta dall'ispezione ipotecaria generale sui debitori (all. n. 30 a e b), nonché dalle informazioni assunte, non risultano atti di disposizione.

In ambito tributario non vi sono contenziosi pendenti.

Circa la solvibilità dei ricorrenti si evidenzia che dalla visura protesti, estratta dal Registro delle Imprese della CCIAA e da COMAS srl in data 15.09.2022 (all n. 29 a e b), non risultano protesti.

Dai documenti in atti, emerge il mancato pagamento, (al netto dell'intervento dell'assicurazione e delle sospensioni) a decorrere dal settembre 2009, delle rate mensili del mutuo ipotecario contratto con il coniuge.

Da tale morosità deriva l'atto di precetto notificato dal creditore ipotecario cessionario del credito Penelope SPV srl, seguito poi dal pignoramento immobiliare e dall'azione esecutiva rubricata al n. 207/2019 R.G.Es.Imm.Trib.di Trani tuttora sospesa.

Parimenti, si evidenzia l'esistenza di un rapporto bancario in sofferenza cointestato tra i ricorrenti di importo pari ad € 10.578,00 non assistito da alcuna garanzia e/o privilegio attualmente ceduto ad Organa SPV srl.

Per quanto concerne, invece, le movimentazioni dei libretti di risparmio postale nominativi:

- il n. [REDACTED] acceso presumibilmente in data 12.01.2009 evidenzia un saldo attivo al al 14.01.2014 di €7,30 ed al 27.04.2022 di € 7,28 ; nessun'altra movimentazione (All. n.33);
- il n. [REDACTED] acceso presumibilmente ad Agosto 2018, evidenzia un saldon attivo di €2.382,22 alla data del 27.04.2022 (All. n.34).

11. SINTESI DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

I Sigg.ri [REDACTED] e [REDACTED] in ottemperanza d.Lgs n.14/2019 e successive modifiche ed integrazioni, hanno proposto un Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore quale modalità di composizione del proprio sovraindebitamento al fine di assicurare la soddisfazione del ceto creditorio nella operazione di ristrutturazione dei propri debiti e conservare l'unico immobile di proprietà che rappresenta la dimora del proprio nucleo familiare.

In sintesi, la proposta di Piano formulata dalla debitrice è **un accordo dilatorio con remissione parziale del debito.**

Nel dettaglio, il Piano proposto prevede:

- un pagamento dilazionato in n. 152 rate mensili successivamente meglio descritte;

- il pagamento integrale (100%) dei crediti in prededuzione quali: il compenso al professionista con funzioni di OCC, gli onorari spettanti al legale che assiste la ricorrente nel procedimento, le spese di procedura (quali pubblicità, trascrizione decreto di omologa presso la Conservatoria dei Registri immobiliari, ecc);
- il pagamento parziale del creditore ipotecario "Penelope SPV srl" ex art. 7 co. 1 L. 3/2012 per un importo superiore, seppur di poco, a quello previsto dall'offerta minima di €37.968,75; l'importo di €37.989,98, infatti, si raggiunge a favore di Penelope Spv sommando la previsione di liquidazione come creditore ipotecario privilegiato nella misura del 19% del valore nominale del credito, con quella relativa alla quota non soddisfatta e degradata al chirografo e riconosciuta nella percentuale del 3,65% (€32.638,63 + € 5.351,35)
- L'incapienza del valore dell'immobile posto a garanzia del mutuo, consente "ipso iure" la falcidia del credito ipotecario di primo grado con degradazione al chirografo della parte non soddisfatta;
- previa degradazione al chirografo dei crediti assistiti da privilegi mobiliari, falcidia del 90% di tutti i crediti chirografari con previsione di soddisfazione del 10% del valore nominale.
- Per quanto attiene la parte degradata al chirografo derivante dal credito assistito da privilegio ipotecario, si prevede una falcidia del 96,35% con relativa soddisfazione del 3,65%

L'esecuzione del Piano prevede l'impiego dell'unica entrata mensile percepita dai ricorrente rappresentata dallo stipendio di lavoro dipendente del Sig. [REDACTED] decurtato di quanto necessario al sostentamento del nucleo familiare. La somma messa a disposizione dei creditori, pari alla differenza tra lo stipendio netto mensile di € 1.400,00 e la somma di € 1050,00 necessaria per il sostentamento, è suddivisa nelle seguenti rate:

- rata n.1 € 500;
- rata n. 2 € 489,57;
- rate dalla n. 3 alla n. 41 € 332,00 cad.;
- rata n. 42 € 438,63;
- rate dalla n. 43 alla n. 132 € 350,00 cad.;
- rata n. 133 € 341,41;
- rate dalla n. 134 all n. 151 € 350,00 cad.;
- rata n. 152 € 109,15.

I ricorrenti non possiedono beni, fatta eccezione per l'immobile adibito ad abitazione principale, per sua natura non suscettibile di pronto ed immediato realizzo.

Come si evince dalla proposta di ristrutturazione dei debiti del Consumatore formulata dai ricorrenti, il debito complessivo (comprensivo delle spese prededucibili inerenti la procedura di sovraindebitamento) è pari ad 199.712,03 e, a seguito della falcidia, e della disposizione del Gd di rimodulazione di cui al provvedimento del 24.05 u.s., viene rideterminato in € 53.326,76.

Il Piano che i sigg.ri [REDACTED] e [REDACTED] sottopongono al vaglio del Tribunale è il seguente:

Creditore	Tipologia debito	Privilegio	Importo debito	Importo da pagare	% soddisfo
OCC	Spese di giustizia	Prededuzione	€ 6.833,57	€ 6.833,57	100%
Avv. A. Destino	Spese di procedura	Prededuzione	€ 6.604,00	€ 6.604,00	100%
Fondo spese	Spese di procedura	Prededuzione	€ 500,00	€ 500,00	100%
Penelope SPV srl	Mutuo ipotecario (quota parte al privilegio come da precisazione del credito)	Privilegio ipotecario	€ 171.782,25	€ 32.638,63	19,00 %
Penelope SPV	Mutuo ipotecario (quota parte degradata al chirografo)	Chirografario	€ 146.612,29	€ 5.351,35	3,65%
Comune di Canosa di Puglia	Tributi degradati al chirografo	Chirografario	€ 842,00	€ 84,20	10%
Agenzia	Tributi	Chirografario	€ 2.299,29	€ 229,92	10%

Entrate Riscossione	degradati al chirografo				
Agenzia delle Entrate	Tributi degradati al chirografo	Chirografario	€ 272,92	€ 27,29	10%
Organa SPV srl	Debito bancario	Chirografario	€ 10.578,00	€ 1.057,80	10%
TOTALE			€ 199.712,03	€ 53.326,76	26,70%

Per quanto concerne il dettaglio di suddivisione delle singole rate si rimanda al prospetto allegato alla proposta di Piano del Consumatore.

I ricorrenti hanno già chiesto ed ottenuto la sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 207/2019 pendente presso il Tribunale di Trani.

12. CONVENIENZA DELLA PROPOSTA RISPETTO ALLA ALTERNATIVA DELLA LIQUIDAZIONE

Lo scrivente è chiamato a valutare, ai sensi dell'art. 67 co.4 del D. Lgs 14/2019 ed s.m.i., la convenienza del Piano proposto dal Consumatore in alternativa all'ipotesi di liquidazione dei beni di proprietà del debitore.

Nel caso di specie, occorre valutare l'alternativa liquidatoria dell'unico immobile detenuto dai ricorrenti in comproprietà rappresentato dall'abitazione sita in Canosa di Puglia alla via [REDACTED]

Tale immobile è stato oggetto di valutazione da parte del CTU ing. Verde nominato nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 207/2019 R.G.Es. Imm. Trib. di Trani.

L'iniziale valutazione per un importo di € 67.500,00 si ritiene ampiamente superata dopo il tentativo di vendita all'incanto del andato deserto.

Pertanto, ai fini di una corretta valutazione del bene, occorre fare riferimento al prezzo posto a base d'asta per il successivo tentativo di vendita (fissato per il 21.09.2022) di importo pari ad € 50.625,00 ed alla relativa offerta minima pari ad €37.968,75.

Partendo da tale rideterminazione del valore dell'immobile, è doveroso fare ulteriori valutazioni per poter esprimere compiutamente un giudizio di convenienza del Piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Alle oggettive difficoltà di qualsiasi vendita immobiliare in un particolare momento storico caratterizzato da un calo delle quotazioni immobiliari, si aggiunge la minore attrazione che il mercato immobiliare oggi riserva alle vendite all'asta. Pertanto, una prudente previsione di vendita non può non contemplare almeno due/tre tentativi di vendita deserti con conseguente decurtazione del prezzo posto a base per i successivi incanti ed ulteriori aggravii di spese di procedura e pubblicità a carico del creditore precedente per ogni esperimento di gara compiuto.

Nel caso di specie, pur ipotizzando un'aggiudicazione alla prossima asta al prezzo minimo di € 37.968,75 (ipotesi piuttosto improbabile trattandosi del solo secondo tentativo di vendita), il ricavato della vendita non consentirebbe in ogni caso di soddisfare tutti i creditori atteso che l'esposizione nei confronti del solo creditore ipotecario è pari ad € 171.782,25.

Al contrario, la proposta, oltre al soddisfacimento totale di tutte le partite in prededuzione, contempla un soddisfacimento del creditore ipotecario, per un importo superiore al prezzo minimo di vendita sommando la previsione per il credito privilegiato e quella relativa alla quota degradata al chirografo (19% del credito assitito da privilegio ipotecario + 3,65% della parte degradata al chirografo).

La proposta si completa della previsione di soddisfazione per una percentuale pari al 10% del valore nominale di tutti gli altri crediti chirografari o degradati al chirografo in origine assistiti da privilegio mobiliare.

Per quanto esposto e considerato in merito alla convenienza del Piano rispetto all'alternativa liquidatoria, lo scrivente conferma il proprio parere favorevole alla richiesta formulata dai ricorrenti, ed accolta dal Gd, di sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 207/2019 pendente presso il Tribunale di Trani.

13. GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL DEBITORE A CORREDO DELLA PROPOSTA

Lo scrivente professionista con funzioni di OCC, ai fini del perfezionamento della proposta di Piano del Consumatore, è tenuto ad esprimere un giudizio sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata dalla ricorrente.

A conclusione della presente relazione e sulla base di quanto innanzi illustrato e considerato,

premessi che:

- è stata esaminata la proposta di Piano del Consumatore formulata dai ricorrenti che prevede il pagamento dei creditori con il proprio stipendio di lavoro dipendente,
- sono state consultate le banche dati pubbliche al fine di verificare l'attendibilità delle informazioni fornite nella domanda;
- è stata eseguita un'attività di riscontro dei dati con le informazioni reperibili dagli uffici tributari, dall'anagrafe tributaria e dalle banche dati pubbliche, oltre ai dati direttamente messi a disposizione dai creditori;
- i controlli e le verifiche eseguite sulla documentazione messa a disposizione dai debitori consentono nel complesso di esprimere un giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione prodotta;
- che i ricorrenti hanno indicato l'unico bene immobile posseduto in comproprietà e, dalle verifiche effettuate, gli stessi non risultano disporre di altri beni liquidabili in favore dei creditori;
- che l'elenco nominativo dei creditori consente di individuare l'ammontare dei loro crediti e le cause legittime di prelazione;
- che, alla data attuale, non vi sono motivi palesi, oggettivi e conosciuti, che possano far ritenere che le ipotesi di pagamento dei creditori indicati nella domanda non siano ragionevoli o non permettano, in via prognostica, l'esecuzione del Piano del Consumatore così come proposto;

il sottoscritto professionista con funzioni di OCC

ESPRIME GIUDIZIO POSITIVO

sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione prodotta dai ricorrenti ed è già agli atti della procedura; detta documentazione viene corredata della visure aggiornate di Banca d'Italia e CRIF in allegato alla presente.

14. GIUDIZIO FINALE IN MERITO ALLA FATTIBILITÀ DEL PIANO

Lo scrivente esprime un giudizio positivo circa la fattibilità di un Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore che prevede il pagamento di una rata mensile che permette di giungere ad un rapporto rata/reddito sostenibile del 25% circa.

Il piano del Consumatore prevede il pagamento integrale dei crediti prededucibili ed il pagamento del creditore ipotecario in misura non inferiore a quella realizzabile in

ragione della collocazione preferenziale sul ricavato della vendita del bene su cui il privilegio insiste.

La durata di 12 anni ed 8 mesi (del Piano, si ritiene sia compatibile con il rapporto negoziale sottostante al debito principale (mutuo ipotecario) che, per sua natura, è un'obbligazione di lungo periodo. La dilazione si ritiene compatibile anche con l'età dei ricorrenti (50 e 47 anni) considerando le prospettive di durata media della vita.

Il Piano prevede il declassamento sia del credito ipotecario non soddisfatto per incapienza, che dei crediti assistiti da privilegio generale mobiliare (che, in quanto tale, non insiste su uno specifico bene) al rango di chirografi e, assieme a questi ultimi, a seguito della relativa falcidia ne è stato comunque previsto il parziale e differenziato soddisfacimento.

E' stata anche considerata l'alternativa liquidatoria del patrimonio immobiliare dei ricorrenti ed essa è risultata meno conveniente rispetto alla esecuzione del Piano, quest'ultima garantita dallo stipendio mensile di lavoro dipendente messo a disposizione dai debitori.

ATTESTAZIONE

Per tutto quanto sopra riportato e rappresentato, il sottoscritto Avv. Nicola Di Pinto, iscritto presso l'Ordine degli Avvocati di Trani,

ESAMINATI

- i documenti messi a disposizione dai debitori istanti [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] e già agli atti nonchè quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente come allegati alla presente relazione;
- la situazione reddituale e patrimoniale dei debitori;
- lo stato analitico dei debiti quanto a natura, importi e relativo grado di privilegio;
- il Piano di Ristrutturazione del debito del Consumatore predisposto dai debitori anche a seguito di disposizione di rimodulazione formulata dal Gd con provvedimento del 24.05 u.s.;

ATTESTA

La veridicità dei dati esposti e la fattibilità e convenienza del Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore rispetto all'alternativa liquidatoria.

La presente relazione è composta da n. 24 pagine e da n. 4 allegati come riportati nell'elenco che segue.

Con osservanza.

Trani, li 14.09.2023

*Il professionista f.f. di Organismo di Composizione della Crisi
Avv. Nicola Di Pinto*

Si Allegano:

- Centrale rischi Banca d'Italia [REDACTED] visura aggiornata;
- Centrale rischi Banca d'Italia [REDACTED] visura aggiornata;
- CRIF [REDACTED] interrogazione aggiornata;
- CRIF [REDACTED] interrogazione aggiornata.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE - AREA COMMERCIALE

R.G. P.U. 18-1/2022

Il Tribunale di Trani, in persona del giudice, dott. Giulia Stano, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella procedura ex artt. 66 e 67 e ss. del d.lgs. 14/2019, n. 18-1/2022 R.G. P.U., procedimento proposto da [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) e [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), entrambi residenti a [REDACTED] in via [REDACTED] rappresentati e difesi dall' avv. Antonio Destino (C.F. DST NTN 73D28 B619J – pec: avvdestino@legalmail.it) ed elettivamente domiciliati a Canosa di Puglia (BT) in via Fratelli Bandiera 3, in forza di procura in atti

RICORRENTI

OGGETTO: PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE.
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 28.9.2023.

FATTO E DIRITTO

Nella presente sentenza si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., così come modificato dall'art. 45 della legge 69/2009.

Letti il ricorso e il piano di ristrutturazione dei debiti depositati in data 19.9.2022;
letta la relazione di pari data dell'avv. Nicola Di Pinto, professionista nominato dal Presidente del Tribunale di Trani, contenente anche parere favorevole circa la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta oltre che circa la fattibilità del piano di ristrutturazione del debito proposto;
ritenuta la propria competenza, avendo i ricorrenti prodotto certificato di residenza a Canosa di Puglia;
riscontrata la presenza, tra gli allegati prodotti, della documentazione e delle attestazioni richiamate dall'art. 67, commi 2 e 3 CCII;
rilevato, sulla scorta delle indicazioni dell'OCC e dei documenti allegati alla proposta, che i ricorrenti versano in stato di sovraindebitamento, derivante in misura prevalente da mutuo ipotecario nei confronti di Penelope SPV s.r.l. (credito ceduto da Banca di Napoli s.p.a.);
rilevato:
che sui ricorrenti grava una debitoria pari a complessivi € 204.904,51 (comprensiva dei costi della procedura), così come indicato nella relazione dell'OCC;
che i ricorrenti, nell'espone la propria situazione patrimoniale, hanno dichiarato di essere titolari, in comproprietà in quota del 50% dell'immobile adibito a residenza familiare, sito nel Comune di



Canosa di Puglia (BT), via [REDACTED] in catasto al foglio 88, p.lla 2461, sub 7, cat. A/3, cl. 3, gravato da ipoteca legale in favore di Banco di Napoli S.p.a.;
che il sig. [REDACTED] ha dichiarato di essere titolare di autovettura, meglio indicata nella relazione dell'OCC;

che, in base alla relazione dell'OCC, il sig. [REDACTED] svolge attività di lavoro di bracciante agricolo presso l'azienda [REDACTED] a Canosa di Puglia e percepisce uno stipendio mensile medio di circa € 1.400,00, mentre la sig.ra [REDACTED] disoccupata e casalinga, non è produttrice di reddito;

considerato:

che il nucleo familiare dei ricorrenti è composto attualmente dagli stessi e dal figlio maggiorenne Alessandro, convivente e a carico dei genitori;

che dalla relazione dell'OCC incaricato si evince che la spesa mensile per il sostentamento del nucleo familiare ammonta ad € 1.089,68 mensili circa;

che il piano prevede per la durata complessiva di 10 anni e 7 mesi (127 mensilità) la corresponsione di una somma mensile pari a circa € 345,31, destinata come segue:

- a) pagamento al 100% dei crediti in prededuzione (compenso OCC e compenso del procuratore, spese della presente procedura, compenso CTU per la perizia di valutazione dell'immobile nonché onorario del professionista delegato/custode nella procedura di esecuzione immobiliare n. 207/2019 R.G. Es., secondo gli importi e le tempistiche meglio indicate nel piano);
- b) pagamento parziale del credito vantato da Penelope Spv s.r.l., cessionaria del credito del Banco di Napoli s.p.a. (creditore ipotecario), per una somma complessiva di € 25.169,96 (secondo gli importi e le tempistiche meglio indicate nel piano);
- c) la falciida integrale di tutti i crediti chirografari;

- che, con il piano, i ricorrenti mettono a disposizione la somma complessiva di € 44.300,00, a fronte di una esposizione debitoria complessiva pari a € 204.904,51;

rilevato:

che il gestore della crisi ha provveduto ad eseguire, nei confronti dei creditori, notificazione del decreto e della proposta;

che si è opposta alla omologazione del piano Penelope SPV s.r.l., deducendo: 1) l'insufficienza delle risorse messe a disposizione nel piano; 2) la mancanza del requisito della meritevolezza; 3) la non convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

che, con decreto del 24.5.2023, si invitavano i ricorrenti alla revisione della proposta e l'OCC alla modifica del piano sia per avere azzerato il soddisfacimento dei crediti chirografari sia per avere considerato prededucibili, in violazione dell'art. 6 CCII, i crediti afferenti alla posizione degli organi e coadiutori della procedura esecutiva immobiliare;

che, pertanto, la proposta di ristrutturazione dei debiti veniva riformulata mettendo a disposizione la somma complessiva di € 53.326,76, a fronte di una esposizione debitoria complessiva pari a € 199.712,76, da corrispondersi in 152 rate mensili, secondo modalità e tempistiche indicate nella relazione integrativa dell'OCC;

considerato in diritto:

- sulla ricorrenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti:

1. trattandosi di soggetti non fallibili che hanno assunto obbligazioni che vengono in rilievo per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale (cfr., su tale concetto, Cass. civ. Sez. I, 01-02-2016, n. 1869), la proposta formulata dai ricorrenti è ammissibile dal punto di vista soggettivo.

I ricorrenti possono essere definiti consumatori ai sensi dell'art. 2 lettera e) del d.lgs. 14/2019, trattandosi di persone fisiche che hanno contratto obbligazioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale svolta: ed invero l'OCC ha attestato che si tratta di debiti contratti dai ricorrenti per scopi estranei all'attività imprenditoriale.

Ciò determina, sotto un primo profilo, l'ammissibilità del piano di ristrutturazione debiti del consumatore in oggetto, ai sensi dell'art. 2, lett. e), del CCII (d. lgs 14/2019), che indica come



consumatore “la persona fisica che agisce per scopi estranei alla attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati dai capi III, IV, VI de titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali”;

2. il ricorso, inoltre, è ammissibile anche se proposto congiuntamente dai due coniugi, posto che il sovraindebitamento ha origine comune: come affermato anche da una parte della giurisprudenza di merito, in modo condivisibile, sotto il vigore della originaria formulazione della legge 3/2012 risulta del tutto ragionevole consentire ai coniugi di affrontare congiuntamente lo squilibrio finanziario correlato alla vita in comune, mostrandosi incongruo, oltre che più complicato e costoso, che ciascuno fronteggi su binari paralleli quel medesimo squilibrio; la legge n. 3 del 2012 nasce, nel solco dell’esperienza degli altri paesi dell’Unione, per offrire rimedio allo squilibrio economico reale delle famiglie sovraindebitate e la mancata espressa previsione di una legittimazione concorrente, oggi superata dall’espresso riconoscimento delle procedure familiari dell’art. 66 CCII, non ostacola un’interpretazione estensiva del concetto di debitore di cui all’art.6 fino a comprendere i componenti della famiglia che versano nella situazione rappresentata dalla norma. Poiché il filtro selettivo - enucleato dal primo comma dell’art. 6 - consiste nella non assoggettabilità alle procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge n. 3 del 2012, possono senz’altro ritenersi legittimati ad accedere agli strumenti da quest’ultima disciplinati gli enti pure *lato sensu* collettivi, quindi le famiglie, in quanto i relativi componenti corrispondano alla qualifica di debitori civili sovraindebitati (cfr. in tal senso Tribunale Mantova Sez. fall., 08-04- 2018, in *Pluris/Cedam*, 2021).

Ebbene, attualmente rilievo decisivo assume invece la previsione dell’art. 7-bis della legge n. 3/2012, introdotto dall’art. 4-ter della legge n. 176 del 18 dicembre 2020 (di conversione del decreto-legge n. 137/2020), applicabile anche alle procedure di sovraindebitamento pendenti al momento della relativa entrata in vigore (come previsto espressamente dal comma 2 del detto art. 4-ter), che prevede: “1. I membri della stessa famiglia possono presentare un’unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune; 2. ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76”;

3. i ricorrenti, inoltre, si trovano in situazione di sovraindebitamento, ai sensi dell’art. 2, lettera c), del d.lgs. 14/2019, ovvero sia in “stato di crisi o di insolvenza” riguardante debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero alle altre procedure liquidatorie previste dalla legge per il caso di crisi o di insolvenza, come attestato dalla relazione dell’OCC: i sigg.ri [REDACTED] infatti, come previsto dall’art. 2, lettera b), del d.lgs.14/2019, non sono in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, essenzialmente per via della sproporzione tra le risorse finanziarie disponibili, da un lato, e le spese correnti e le rate del mutuo, dall’altro, che ha determinato il crearsi di un circolo vizioso che ha obbligato gli istanti a contrarre nel tempo altri debiti, fino all’incapacità di restituzione delle somme dovute per il definitivo sbilancio finanziario. La situazione di sovraindebitamento dei ricorrenti, difatti, è dipesa dalla crisi lavorativa sofferta dal sig. [REDACTED] unico percettore di reddito del nucleo familiare, che, nel periodo compreso tra agosto 2009 e marzo 2018, non ha svolto attività lavorativa stabile; tale situazione ha impedito ai ricorrenti di rispettare gli impegni finanziari assunti, contribuendo in maniera determinante allo stato di sovraindebitamento.

Occorre evidenziare che la nozione di sovraindebitamento contenuta nella lettera c) dell’art. 2 del d.lgs. 14/2019 è quella di stato di crisi o di insolvenza del consumatore, professionista, imprenditore minore, imprenditore agricolo. La nozione di crisi è contenuta nella lettera a) dell’art. 2 ed è riferita allo “stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”, e la nozione di insolvenza è contenuta nella lettera b) della medesima disposizione, ed è riferita allo “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. Ebbene, il caso di specie rientra chiaramente nelle ipotesi indicate;



4. i ricorrenti non risultano avere fatto ricorso negli ultimi cinque anni a procedimenti di composizione della crisi, né risultano essere stati esdebitati o aver beneficiato della esdebitazione per due volte. Non risultano, inoltre, avere determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, ai sensi dell'art. 69, comma 2, del d.lgs. 14/2019;

5. in ordine alla durata del piano, premesso che la L. 27 gennaio 2012, n. 3, nell'introdurre, con gli artt. 6 e ss., le procedure di composizione della crisi (l'accordo di composizione della crisi, il piano del consumatore e la liquidazione del patrimonio) al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento per i debitori non assoggettabili alle altre procedure concorsuali, non ha previsto un limite massimo di durata di queste procedure, nè - malgrado la nuova configurazione dell'istituto (ristrutturazione dei debiti e concordato minore) - indicazioni al riguardo si rinvengono nel nuovo codice della crisi d'impresa, risulta condivisibile quanto stabilito dalla Corte di cassazione, secondo cui è possibile, anche per il piano presentato dal consumatore ai sensi della L. n. 3 del 2012, una durata superiore al quinquennio (cfr. Cass. civ., Sez. I, 28-10-2019, n. 27544; cfr. anche, sia pure in relazione all'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L. n. 3 del 2012, Cass. civ., Sez. I, 03-07-2019, n. 17834, secondo cui le possibili perplessità dinanzi a piani di pagamento con orizzonte temporale rilevante non impongono la conseguenza di una illegittimità *tout court* di previsioni di pagamenti rateali ultrannuali).

La giurisprudenza di legittimità d'altronde ha sottolineato che non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata, anche superiore ai cinque anni, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore (Cass. civ., Sez. I, 27544/2019 cit.). Nel giungere a tale conclusione, la Cassazione ha espressamente valorizzato il principio ispiratore della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quello della "seconda chance": si è difatti ritenuto necessario garantire una seconda opportunità ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e che non abbiano causato il proprio dissesto economico con malafede o in modo fraudolento.

Nel caso di specie il piano deve ritenersi ammissibile, dunque, anche dal punto di vista della durata, atteso il ragionevole rapporto tra il termine previsto per il pagamento, la congruità dell'importo delle singole rate previste e la consistenza economica della proposta nel suo insieme;

6. in merito al requisito della meritevolezza, nella relazione ex art. 9 comma 3 bis l. 3/2012 l'OCC ha attestato che il piano esposto risulterebbe sostenibile e fattibile, in quanto rappresenta fedelmente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore e si fonda su una concreta ipotesi di soddisfazione dei creditori.

In questo caso, inoltre, non vi sono elementi per ritenere che la decisione degli istanti se assumere o meno le obbligazioni che hanno originato l'indebitamento sia stata assunta senza la dovuta prudenza e cautela, ossia senza confrontare il sacrificio economico assunto contraendo una particolare obbligazione con la propria situazione reddituale e patrimoniale e con le aspettative ragionevolmente e prudentemente rimesse nel futuro (cfr., in argomento, Trib. Treviso, 25/01/2017, in *Pluris/Cedam*, 2021).

Il gestore della crisi, attestando la veridicità delle circostanze riferite dai proponenti quanto alle cause dell'indebitamento, di cui ha trovato riscontro nella documentazione resagli disponibile, ha escluso che i debitori abbiano assunto obbligazioni colpevolmente, ovvero senza la prospettiva di poterle adempiere, ed ha osservato che l'incapacità di adempiere con regolarità alle proprie obbligazioni non è dovuta a comportamenti negligenti degli istanti quanto piuttosto alla sproporzione tra le risorse finanziarie disponibili, le spese correnti e le rate del mutuo, in conseguenza della crisi lavorativa patita dal sig. ██████████

Il gestore della crisi attesta inoltre che ulteriore indicatore della diligenza impiegata dai consumatori è rappresentato dall'assenza di protesti a loro carico, e che l'unico debito consistente è individuabile in un investimento di lunga durata, l'acquisto della abitazione principale.

Non emergono dall'analisi della debitoria maturata, poi, spese di carattere voluttuario o destinazioni diverse dal soddisfacimento degli ordinari bisogni della vita familiare.



L'esposizione debitoria, in conclusione, non è riconducibile a comportamenti dolosi, rovinosi o improvvidi dei debitori.

Sussiste, dunque, nel caso di specie, anche il requisito della meritevolezza;

7. con riguardo alla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria dei beni di proprietà dei debitori va detto che sul patrimonio dei ricorrenti grava ipoteca a garanzia del mutuo in favore di Penelope S.P.V. s.r.l.

Sull'immobile inoltre pende procedura esecutiva immobiliare (n.207/2019 R.G. Es. Tribunale di Trani).

Al fine della valutazione dell'immobile si è fatto riferimento all'importo di € 50.625,00 e alla relativa offerta minima, pari a € 37.968,75, fissata alla luce del valore di stima dal professionista delegato alla vendita nella procedura di esecuzione coattiva, ing. Verde, in relazione al secondo esperimento di vendita, essendo il primo andato deserto all'importo di € 67.500,00.

Se ne evince che l'eventuale vendita dell'immobile realizzerebbe un ricavato totalmente insufficiente a coprire il debito anche del solo creditore ipotecario.

Nel caso di specie, pur ipotizzando un'aggiudicazione all'asta al prezzo minimo di € 37.968,75 - ipotesi alquanto improbabile, trattandosi del secondo tentativo di vendita - il ricavato della vendita sarebbe comunque inferiore alla proposta formulata nel presente piano di € 53.326,76.

Ebbene, il piano proposto può essere omologato anche alla luce della sussistenza del requisito della convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria. E difatti ai sensi dell'art. 7, co. 1, della L. n. 3 del 2012, "i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi". Il sacrificio del creditore, quindi, deve essere valutato come inferiore rispetto a quello che verrebbe a determinarsi dalla vendita immediata del bene di proprietà del proponente, dovendo invero l'alternativa liquidatoria essere privilegiata solo in presenza di comprovati vantaggi per il creditore (cf. Tribunale di Verona, 20.7.2016).

In linea con tale orientamento, d'altronde, non può non osservarsi come la vendita a terzi del bene immobile destinato ad abitazione familiare comporterebbe la necessità per i debitori di procurarsi un nuovo alloggio, con conseguente onere di pagamento di un canone di locazione. L'impegno economico conseguente a tale esborso farebbe lievitare sensibilmente i costi di mantenimento della famiglia, impedendo di fatto l'erogazione mensile (cf. Tribunale di Livorno, 08.06.2021).

Verrebbe inoltre tradita la finalità della legge sul sovraindebitamento, che è quella di consentire ai debitori non fallibili di potere uscire dalla crisi con un equilibrato sacrificio dei creditori, e non certamente senza alcun sacrificio per essi.

Si consentirebbe peraltro ai proponenti di conservare l'immobile adibito ad abitazione del nucleo familiare;

considerato, in conclusione, che ricorrano le condizioni previste dalla legge per l'omologazione del piano;

ritenuto, infine, di non dover procedere al regolamento delle spese di lite della presente procedura, essendo la contestazione del piano null'altro che espressione di una forma di instaurazione del contraddittorio in questa fase (cf. Tribunale di Verona, 20 luglio 2016).

P.Q.M.

Il Tribunale di Trani, in persona del giudice designato, dott. Giulia Stano:

1) omologa il piano di ristrutturazione dei debiti proposto, ai sensi dell'art. 66 e 67 e ss. d.lgs. 14/2019, dai ricorrenti [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) e [REDACTED] (C.F. [REDACTED]);

2) dispone che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive sui beni ricompresi nel patrimonio dei ricorrenti, e che quelle iniziate siano sospese;



- 3) dispone il divieto per i ricorrenti di sottoscrivere nuovi strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito) e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;
- 4) dispone che il professionista nominato dall'OCC comunichi a mezzo p.e.c. la omologazione del presente piano di ristrutturazione debiti alla Banca d'Italia, affinché la relativa notizia possa essere inserita nella Centrale Rischi, e a tutti i creditori, entro trenta giorni dalla comunicazione;
- 5) affida al medesimo professionista il compito di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte e di riferire tempestivamente al Tribunale, se necessario, su eventuali difficoltà che possano insorgere relativamente alla esecuzione del piano, ai sensi dell'art. 71 d.lgs. 14/2019;
- 6) dispone la pubblicazione del presente provvedimento, a cura del professionista nominato dall'OCC, sul sito internet del Tribunale ovvero sul portale dei fallimenti del Tribunale di Trani, omissando i dati sensibili.

Nulla sulle spese.

Trani, 24 novembre 2023

Il giudice
Giulia Stano

